

## *Documento del Consiglio Nazionale Anasf*

**18 settembre 2017**

Il 25 agosto 2017, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 129, la Direttiva MIFID II è stata recepita nell'ordinamento italiano. Quindi, come previsto, il D-day della nuova normativa sui servizi finanziari è confermato per il 3 gennaio 2018.

Il Consiglio Nazionale ANASF, riunito a Torino il 18.09.17, sulla scia del proprio documento del 22.11.2016, pur rilevando criticità come la possibilità per i consulenti autonomi di operare fuori sede e il mancato riconoscimento della possibilità per i consulenti abilitati di operare come persona giuridica, esprime un giudizio in gran parte positivo sull'impianto complessivo della normativa, in quanto:

1. Tutela di più il risparmiatore, riconoscendo ancora il valore della consulenza, della necessaria consapevolezza delle scelte, della conoscenza della tolleranza al rischio, della trasparenza dei costi dei servizi, della opportuna corrispondenza tra complessità dei prodotti e mercato di riferimento.
2. Precisa che il servizio di consulenza (indipendente o non indipendente) deve essere offerto tramite persone qualificate, con adeguata competenza ed esperienza, che, se operano fuori sede, sono abilitate tramite l'iscrizione in un apposito Albo.
3. L'Albo, che comprenderà i vari soggetti autorizzati a prestare consulenza e altri servizi fuori sede, sarà gestito dai soggetti che ne fanno parte e dagli intermediari, ma avrà dalla Consob anche il compito di vigilare sulla correttezza degli operatori.
4. Chiarisce una volta per sempre il perimetro di operatività: il consulente autonomo può offrire solo il servizio di consulenza, mentre il consulente abilitato, che opera per un intermediario autorizzato, può offrire il servizio di consulenza, ma anche il collocamento di strumenti di risparmio gestito e assicurativo, la raccolta ordini e altri servizi per cui l'intermediario è autorizzato.
5. Di conseguenza il consulente finanziario abilitato è l'unico che offre al cliente un servizio completo, composto non solo di consigli personalizzati, ma anche di traduzione operativa dei consigli di investimento e di assistenza costante nel monitoraggio dei portafogli.
6. Il grado di tutela assicurato dal modello di servizio in vigore in Italia è massimo, poggiando su due pilastri: il consulente finanziario abilitato, protagonista della relazione col cliente, è soggettivamente responsabile delle proprie azioni, mentre l'intermediario, per cui il consulente opera, è illimitatamente responsabile per eventuali danni patrimoniali procurati dal consulente.
7. Con la MIFID II i costi dei vari servizi diventano trasparenti, per cui il cliente sarà in grado di valutare la congruità dei costi sostenuti con la qualità dei servizi ricevuti.
8. La modalità di remunerazione dei servizi con commissioni interne ai prodotti, nel risparmio gestito, sarà possibile solo se la consulenza sarà accompagnata da servizi aggiuntivi che elevino la qualità del servizio complessivo reso al cliente (ad es. vasta gamma di prodotti, valutazione nel continuo del portafoglio, *asset allocation*).

Gli intermediari sono liberi di modulare i servizi offerti secondo modelli di business MIFID compliant, i consulenti, che da sempre hanno l'obiettivo di poter offrire il meglio ai propri clienti, sono consapevoli che saranno valutati per la qualità della relazione col cliente e che la remunerazione è la conseguenza dell'elevato standing professionale fornito dalla prestazione.

Il CN Anasf si impegna a sviluppare un'azione continua di chiarimento e divulgazione delle possibilità e delle tutele che la nuova normativa offre ai risparmiatori, anche chiedendo alle Istituzioni e all'Organismo OCF di operare insieme, affinché una normativa complessa nella forma, ma chiara nelle finalità, sia utilizzata adeguatamente per avvicinare le famiglie al risparmio e all'investimento consapevole e di qualità.